

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE CON GLI AVVISI: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), (2/18) ASE, SPECIALE PER IL SETTORE SANITARIO, SPECIALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

CIG 7310942C2F

For. Te.



FTN00210876

D18/6224 - 23/05/2018

BDO italia spa

Contratto - affidamento :

In data 23 maggio 2018 presso la sede del Fondo For. Te., in Roma, via Nazionale, 89/A,

TRA

FONDO FOR.TE. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario - con sede in Via Nazionale n. 89/A, 00184 Roma (RM), Codice Fiscale n. 97275180582, rappresentato dal Dott. Paolo Arena in qualità di Presidente e Legale Rappresentante (in prosieguo anche denominato "Fondo");

E

BDO Italia S.p.A. con sede legale in Milano, 20131, Viale Abruzzi, 94, CF/P.IVA: 07722780967, rappresentata dal dott. Simone Del Bianco, nato a Rimini 14/12/1965 nella sua qualità di legale rappresentante (in prosieguo anche denominata "Affidataria"),

di seguito denominati congiuntamente le "Parti", singolarmente la "Parte".

PER

l'affidamento del "Servizio di visite di controllo in itinere sui piani formativi finanziati dal Fondo con gli Avvisi: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 ASE, speciale per il settore sanitario, speciale per l'innovazione tecnologica";

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre Prot. D17/14491 del 12/12/2017, il Fondo ha avviato la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento del "Servizio di visite di controllo in itinere sui piani formativi finanziati dal Fondo con gli Avvisi: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 ASE, speciale per il settore sanitario, speciale per l'innovazione tecnologica";
- all'esito della procedura di selezione, come da verbale Prot. D18/3064, in data 12/04/2018 è risultato che la BDO Italia Spa ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base agli elementi tecnici ed economici indicati negli atti della procedura;
- con delibera del CdA del 15 maggio 2018, all'esito delle prescritte verifiche e controlli effettuate mediante il sistema AVCPass, il Fondo ha aggiudicato in via definitiva il Servizio alla BDO Italia Spa;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

LE NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto o negli allegati ci si riferisce, in quanto applicabile, alla legislazione italiana e in particolare:
 - al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche noto come Codice dei contratti pubblici (Codice), nonché alle Linee guida dell'ANAC;
 - alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia.

BDO Italia S.p.A.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fondo affida all’Affidataria, che accetta, l’esecuzione in regime di appalto del servizio di visite di controllo in itinere sui piani formativi finanziati dal Fondo con gli Avvisi: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), (2/18) ASE, speciale per il settore sanitario, speciale per l’innovazione tecnologica (di seguito per brevità “**Servizi**”).
- 2.2 I Servizi dovranno essere svolti conformemente a quanto previsto nel presente contratto e secondo le specifiche e/o le prescrizioni di cui al Disciplinare (**All. 1**), all’Offerta presentata dall’Affidataria (**All. 2**) e alla Pianificazione esecutiva di cui all’art. 3.2 del presente contratto (**All. 3**). Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2.3 I Servizi constano di un numero massimo di 466 visite in itinere.
- 2.4 Resta inteso che il Fondo potrà richiedere all’Affidataria, al fine di garantire adeguati livelli di servizio e comunque nel caso si renda necessario, di effettuare ulteriori visite, che dovranno essere effettuate dall’Affidataria alle stesse condizioni tecniche ed economiche indicate nel presente contratto.

ARTICOLO 3
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E REFERENTI DEL CONTRATTO

- 3.1 L’Affidataria si impegna a eseguire a perfetta regola d’arte tutte le attività inerenti ai Servizi e a fornire gli stessi con capacità e diligenza professionali, onde soddisfare le esigenze e le richieste del Fondo.
- 3.2 Le Parti hanno definito e concordato la pianificazione di dettaglio delle attività sulla base della durata dei Piani/Progetti formativi finanziati attraverso gli avvisi summenzionati e, pertanto, si impegnano a rispettare quanto congiuntamente definito nella Pianificazione esecutiva.
- 3.3 Resta inteso che l’Affidataria dovrà svolgere le visite presso il luogo di effettivo svolgimento delle attività didattiche senza alcuna forma di preavviso, scritto o orale, al fine di verificare la regolare e corretta attuazione e gestione delle attività e degli interventi formativi così come finanziati e autorizzati dal Fondo. In caso di violazione di tale obbligo, il Fondo potrà, a sua insindacabile discrezione, risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
- 3.4 L’Affidataria, in particolare, si obbliga a rispettare le indicazioni operative dettate dal Direttore dell’esecuzione e condivise con il referente dell’Affidataria (come indicati al successivo comma 3.5), all’atto della Pianificazione esecutiva o comunque comunicate via e-mail o PEC nel corso dell’esecuzione dei Servizi.
- 3.5 Ai fini del presente contratto, l’Affidataria designa, sin da ora, quali propri referenti nei confronti del Fondo il dott. Paolo Zinno e il ragioniere Flavio Annesi (rispettivamente con i seguenti contatti: 06/697630867 e 06/697630868, paolo.zinno@bdo.it e flavio.annesi@bdo.it). Il referente del Fondo è il Direttore dell’esecuzione (DE) la Dott.ssa Annalisa Giarnetti, Responsabile dell’Area Ispettorato.

ARTICOLO 4
PERSONALE

- 4.1 L’Affidataria dovrà impiegare un organico adeguato allo svolgimento dei Servizi ed avere adeguata competenza tecnica e professionale in conformità a quanto indicato nel presente contratto, nella Pianificazione esecutiva e nell’offerta presentata in sede di gara.
- 4.2 L’Affidataria si impegna, altresì, a sostituire, su richiesta motivata del Fondo, i soggetti afferenti al personale che abbiano costituito motivo di doglianze da parte del Fondo.
- 4.3 L’Affidataria si obbliga a comunicare al Fondo i nominativi dei propri dipendenti/consulenti coinvolti nell’erogazione dei Servizi e a trasmettere copia della relativa carta di identità ed i loro *curricula* aggiornati.



BDO Italia S.p.A.


4.4 L’Affidataria si obbliga, altresì, in caso di sostituzione di proprio personale, a comunicare tempestivamente i nominativi dei nuovi dipendenti/consulenti, i relativi *curricula*, fornendo tutte le informazioni necessarie richieste dal Fondo.

ARTICOLO 5 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

5.1 Il corrispettivo dovuto all’Affidataria per ogni visita effettuata è pari ad Euro 300,00 (trecento/00), IVA esclusa.

5.2 Il corrispettivo complessivo erogabile in forza del presente contratto risulterà determinato sulla base del numero di visite effettivamente ordinate ed eseguite dall’Affidataria, tenuto conto che è stimato un numero di visite massimo pari a 466. L’importo contrattuale massimo sarà, quindi, corrispondente a euro 139.800,00 (centotrentanovemilaottocento/00), IVA esclusa.

5.3 Detti importi sono fissi e invariabili e, come tali, si intendono comprensivi di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione a regola d’arte.

5.4 Si precisa che i costi per la sicurezza da rischi interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono pari a 0 (zero).

5.5 I Servizi erogati saranno fatturati dall’Affidataria su base trimestrale.

5.6 Le fatture dovranno:

- essere contrassegnate con la denominazione dei Servizi e l’indicazione del CIG;
- essere intestate al Fondo For.Te. e inviate all’Amministrazione dello stesso all’indirizzo: Via Nazionale 89/A, 00184 Roma (RM);
- riportare la dicitura "credito incedibile".
- essere corredate da un riepilogo analitico delle attività/servizi svolti nel trimestre di riferimento, con l’indicazione puntuale delle visite effettuate.

5.7 I pagamenti saranno effettuati a favore dell’Affidataria entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previa dichiarazione di regolare esecuzione dei Servizi da parte del DE, a fronte di DURC regolare.

5.8 L’Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Il conto corrente bancario su cui saranno effettuate le transazioni finanziarie a favore dell’Affidataria è quello riportato nell’allegato (All. 4).

ARTICOLO 6 VERIFICHE E PENALI

6.1 Il Fondo si impegna a verificare puntualmente, attraverso il DE, la corretta esecuzione delle attività e, in generale, dei Servizi oggetto del presente contratto, nonché di ogni ulteriore adempimento ad essi connesso.

6.2 Fatto salvo i casi di forza maggiore, in caso di ritardo e/o inadempienza totale o parziale da parte dell’Impresa nell’esecuzione dei Servizi, il Fondo avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

Voce di inadempimento	Valore
Annullamento della visita programmata senza preavviso al Fondo	175 €
Mancata comunicazione della data di visita e del nominativo del soggetto incaricato all’esecuzione dei Servizi	175 €
Ritardo nella trasmissione al Fondo del verbale di visita	50 € per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di giorni 15



BDO Italia S.p.A.

Mancata trasmissione al Fondo del report di monitoraggio annuale	500 €
Mancata indicazione sui verbali degli esiti delle visite e dei relativi provvedimenti	Visita non pagata e 1.000 €

6.3 Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 6.2, in ogni altro caso di esecuzione delle attività oggetto del servizio in difformità a quanto contrattualmente pattuito o ai livelli di servizio indicati nell'Allegato tecnico, nell'Offerta tecnica, o nella Pianificazione esecutiva o alle prescrizioni ricevute dal Fondo durante l'esecuzione del contratto o rispetto alle disposizioni comunque applicabili in materia, anche se sopraggiunte alla data della stipula del presente contratto, sarà applicata una penale pari euro 100 (cento) per ogni singola violazione accertata, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Pianificazione esecutiva a cui si rimanda integralmente.

6.4 Le penali potranno essere applicate fino a concorrenza di un massimo del 5.000 (cinquemila) Euro. Oltre tale limite il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6.5 Qualora all'Impresa vengano applicate 3 (tre) penali, nell'arco temporale di 2 (due) mesi, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6.6 L'Impresa prende atto ed accetta in ogni caso che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Fondo a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6.7 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere il diritto del Fondo di applicare le penali.

ARTICOLO 7

VARIAZIONI DEI SERVIZI

7.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, nel corso dello svolgimento dei Servizi, il Fondo si riserva la facoltà di richiedere all'Affidataria l'esecuzione, nel suo esclusivo interesse, di ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali delle attività, che lo stesso riterrà opportune, a sua discrezione, ai fini della buona riuscita e della funzionalità delle attività inerenti i Servizi.

7.2 Resta inteso che l'Affidataria non potrà apportare ai Servizi variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente proposte al Fondo e dallo stesso esplicitamente autorizzate per iscritto.

ARTICOLO 8

DURATA DEL CONTRATTO

8.1 Le visite oggetto del presente contratto saranno eseguite sulla base della Pianificazione esecutiva di cui al precedente art. 3.2.

8.2 Il presente contratto ha durata di 36 mesi. In ogni caso si specifica che la durata del presente contratto è subordinata a quella dei Piani formativi finanziati dal Fondo e alla loro rendicontazione, secondo quanto stabilito dagli Avvisi di riferimento.

8.3 Nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, residuasse un numero di visite non effettuate rispetto al numero previsto, il Fondo si riserva di prolungare la durata del presente contratto per il numero di mesi necessari per il completamento delle attività. Ciò in considerazione del vincolo fissato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dal Collegio dei Sindaci.

8.4 L'affidamento dei Servizi si intende a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

BDO Italia S.p.A.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI E GARANZIE DELL'AFFIDATARIA

9.1 L'Affidataria dichiara di possedere le capacità, l'esperienza, l'organizzazione, le attrezzature e le risorse, anche finanziarie, per erogare i Servizi in favore del Fondo e che i prezzi pattuiti ai sensi del presente contratto costituiscono corrispettivo idoneo e remunerativo per lo svolgimento degli stessi.

9.2 L'Affidataria si impegna ad osservare nell'esecuzione dei Servizi i termini, le condizioni e le modalità stabiliti dei seguenti documenti:

- il Contratto;
- la Pianificazione esecutiva;
- le disposizioni normative in materia;
- il Disciplinare di gara;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Affidataria;
- le disposizioni impartite dal Fondo nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

9.3 L'Affidataria si impegna e si obbliga a mantenere per l'intera durata del presente contratto i requisiti soggettivi che hanno determinato l'affidamento dei Servizi.

9.4 L'Affidataria dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, dei permessi e delle licenze necessari per lo svolgimento dei Servizi.

9.5 Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, per qualsiasi ragione:

- sia soggetta ad una pronuncia di revoca o annullamento di una o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o, in generale, di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi, o qualora questi decadano per qualsivoglia ragione;
- non proceda al rinnovo di una o più autorizzazioni, iscrizioni e licenze o, in generale, di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi,

l'Affidataria dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto al Fondo, il quale potrà, risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

ARTICOLO 10

PRIVACY E RISERVATEZZA

10.1 L'Affidataria acconsente, ai sensi della disciplina vigente sulla riservatezza dei dati, al trattamento dei dati personali forniti dalla stessa per la definizione e l'espletamento del presente appalto e comunicati nell'ambito di tale finalità. È possibile che i suddetti dati vengano, altresì, comunicati alle Pubbliche amministrazioni vigilanti il Fondo, qualora richiesti per le finalità di legge.

10.2 L'Affidataria è informata che i dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'esecuzione del contratto e dei Servizi e in relazione all'adempimento di obblighi di legge e di esigenze di tipo operativo e gestionale. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento di tali dati, si informa che:

a) il titolare del trattamento è il Fondo For.Te, con sede in Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma – C.F.: 97275180582;

b) le principali finalità del trattamento dei dati trovano legittimazione giuridica nella disciplina legislativa e regolamentare sui Fondi e sono relative a:

- la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;

- la gestione dei Piani formativi;

- la formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti e di altro materiale su iniziative specifiche;

c) l'accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni

BDO Italia S.p.A.

competenti (es. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ANPAL, Regioni) e ad organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili);

d) il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10 anni dall'approvazione dei Piani;

e) l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

f) l'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) il conferimento dei dati è indispensabile per la conclusione del presente contratto. Ai fini del corretto trattamento degli stessi è necessario che l'Affidataria comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.

10.3 L'Affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dalla medesima disciplina:

- assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento dei Servizi, anche tramite soggetti terzi;
- di non divulgarli;
- di non riprodurli o comunicarli a terzi, salva espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dal Fondo;
- di non farne oggetto di sfruttamento.

10.4 L'Affidataria si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

10.5 La durata di tale obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino a tre anni successivi alla scadenza dello stesso.

ARTICOLO 11

NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001

11.1 Nell'esecuzione del presente contratto, l'Affidataria si impegna e si obbliga a svolgere i Servizi nel pieno rispetto delle leggi anticorruzione, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "**Modello**") adottati dal Fondo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e smi. Detti documenti sono consultabili dall'Affidataria presso il sito internet www.fondoforte.it, sezione "For.te", pagina "Codice Etico" e l'Affidataria dichiara di averne preso visione e di conoscerli.

11.2 Le norme e i principi del Codice Etico e del Modello, costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, riferimento imprescindibile per ogni tipo di rapporto con il Fondo e l'Affidataria si impegna alla loro puntuale osservanza.

11.3 Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, del Codice Etico e del Modello costituirà grave inadempimento e darà facoltà al Fondo di risolvere di diritto il presente contratto, fatto comunque salvo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla predetta inosservanza.

ARTICOLO 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

12.1 È fatto assoluto divieto all'Affidataria di cedere ad altri o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte dei Servizi.

12.2 È fatto, altresì, divieto all'Affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso o di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto.

12.3 La violazione di tali divieti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

ARTICOLO 13
RESPONSABILITÀ

13.1 L’Affidataria è sempre responsabile, sia verso il Fondo sia verso terzi, dell’esecuzione delle attività e in generale dei Servizi e di tutti i danni causati al Fondo o a terzi nell’esecuzione degli stessi.

13.2 È, altresì, responsabile dell’operato e del comportamento del personale dipendente e degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati a seguito dell’uso di mezzi o strumenti, sia verso il Fondo sia verso terzi.

ARTICOLO 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 È facoltà del Fondo dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- qualora per grave inadempienza oppure per inosservanza degli obblighi di legge e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, venga compromessa l’esecuzione dei Servizi nel rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento;
- nell’ipotesi di ingiustificata sospensione dei Servizi o ingiustificato ritardo nelle attività di cooperazione con il Fondo;
- nel caso di inadempienze degli obblighi di cui agli articoli: 3 (Modalità di erogazione dei Servizi e referenti del contratto); 4 (Personale); 5 (Corrispettivo e fatturazione); 6 (Verifiche e Penali); 9 (Obblighi e garanzie dell’Affidataria); 10 (Privacy e riservatezza); 11 (Normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001); 12 (Divieto di cessione del contratto, cessione del credito e subappalto);
- in caso di liquidazione del Fondo e dell’Affidataria, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidataria in sede di selezione e di esecuzione contrattuale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

14.2 Resta espressamente inteso fra le Parti che la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. non preclude il diritto del Fondo di richiedere il risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 15
COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

15.1 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche tra le Parti saranno effettuate a mezzo e-mail o PEC. Dette comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

FONDO FOR.TE

- e-mail: ispettoratoavvisi@fondoforte.it
- PEC: direzione@pec.fondoforte.it

BDo Italia SPA

- e-mail: paolo.zinno@bdo.it e flavio.annesi@bdo.it
- PEC: gare@bdopec.it

ARTICOLO 16
GARANZIA DEFINITIVA

16.1 All’atto della sottoscrizione del contratto, l’Affidataria presente la garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, pari al 5% dell’intero importo contrattuale, in

quanto l'Affidataria beneficia della riduzione del 50% poiché in possesso della certificazione di qualità (All. 6), ovvero € 6.990,00 (seimilanovecentonovanta/00), a garanzia dell'esatta esecuzione dei servizi affidati.

- 16.2 Detta garanzia è rilasciata da primario istituto di credito o da banca autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della legislazione vigente o da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e contiene le clausole previste dall'articolo 103 del Codice, in particolare:
- avere quale beneficiario il Fondo;
 - essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegni ad effettuare entro 15 giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi misura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fideiussione;
 - esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del Codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, commi 2 e 3, del Codice civile.
- 16.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.
- 16.4 Il Fondo ha diritto di avvalersi sulla cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidataria e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Affidataria medesima per inadempimenti derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del servizio affidato.
- 16.5 Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto il Fondo effettuerà delle trattenute dai pagamenti di cui all'articolo 3, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.
- 16.6 La cauzione prestata dall'Affidataria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sarà progressivamente svincolata dall'Amministrazione, secondo le modalità dell'articolo 103, comma 5, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del Fondo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 16.7 Detta cauzione è allegata al presente contratto (All. 5).

ARTICOLO 17

LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, CONTROVERSIE E CLAUSOLE RESIDUALI

- 17.1 Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le Parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
- 17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 252/1998 e ulteriori disposizioni in materia.
- 17.3 Sono a carico dell'Affidataria e dovranno essere integralmente rimborsate al Fondo, qualora dallo stesso anticipate, le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto e ogni relativo onere fiscale, nella misura fissata dalla legge.



BDO Italia S.p.A.

Elenco allegati:

- 1) Disciplinare di gara (All. 1),
- 2) Offerta presentata dall'Affidataria (All. 2),
- 3) Pianificazione esecutiva (All. 3),
- 4) Dichiarazione circa gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (All. 4),
- 5) Garanzia definitiva (All. 5).
- 6) Certificazione di qualità (All.6)

Per il Fondo FOR.TE.



Per l'Affidataria

BDO Italia S.p.A.

Simone Del Bianco
(Legale Rappresentante§)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 c.c., l'Affidataria dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole del presente Contratto: art. 3 (Modalità di erogazione dei Servizi e referenti del contratto); art. 4 (Personale); art. 6 (Verifiche e penali); art. 7 (Variazioni dei Servizi); art. 8 (Durata del contratto); art. 9 (Obblighi e garanzie dell'Affidataria); art. 10 (Privacy e riservatezza); art. 11 (Normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001); art. 12 (Divieto di cessione del contratto, cessione del credito e subappalto); art. 13 (Responsabilità); art. 14 (Risoluzione del contratto); Art. 17 (Legge applicabile, foro competente, controversie e clausole residuali).

l'Affidataria

BDO Italia S.p.A.

Simone Del Bianco
(Legale Rappresentante§)

BDO Italia S.p.A.